

# FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi della delibera CICR del 4.3.2003)

## GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA, società cooperativa

Sede legale: BRESCIA, via Reverberi 1

Sede amministrativa: NAVE, via Brescia 118

Telefono: 03025391

Fax: 0302537695

email: [info@creditocooperativodibrescia.it](mailto:info@creditocooperativodibrescia.it)

Indirizzo telematico: [www.creditocooperativodibrescia.it](http://www.creditocooperativodibrescia.it)

Codice ABI: 08692

Numero d'iscrizione all'Albo banche presso la Banca d'Italia: 2418.2.0

Numero di iscrizione Registro imprese di Brescia: 00385040175, CCIAA Rea n. 14578

Numero di iscrizione Albo Società Cooperative: A159293

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

### CHE COSA SONO LE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI

Esistono vari tipi di garanzie bancarie internazionali, esse si distinguono in base a quello che è l'obbligo che viene assicurato; le più usate sono:

- la lettera di garanzia contro il rischio di mancato pagamento (payment guarantee);
- la garanzia dell'offerta (bid bond);
- la garanzia di esecuzione (performance bond);
- la garanzia di restituzione dell'acconto (advance payment bond).

Le lettere di garanzia o garanzie contrattuali - chiamate comunemente anche con il termine di fideiussione bancaria – si possono definire come un impegno, assunto da una banca, di eseguire una prestazione a favore di un beneficiario, qualora l'obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa.

Nelle operazioni internazionali hanno assunto sempre maggiore importanza, in quanto l'acquirente di una merce, il committente di un servizio ed il fornitore di una merce - a seconda dei casi - si assicurano l'adempimento di un obbligo contrattuale assunto dalla controparte.

Le garanzie bancarie possono assumere due diverse caratteristiche, essere cioè a prima domanda o fideiussorie.

Le garanzie a "prima domanda" sono impegni autonomi, indipendenti ed astratti rispetto al contratto sottostante da cui traggono origine.

Le garanzie fideiussorie sono, invece, operazioni che dipendono dal contratto da cui traggono origine, quindi ne seguono le sorti, non avendo esse una vita propria.

La differenza, dunque, tra la garanzia bancaria e la fideiussione consiste nel fatto che con la prima è possibile escutere, cioè farsi pagare dalla banca a prima e semplice richiesta, mentre con la seconda occorre dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali.

A differenza dell'apertura di credito documentario e delle "stand by Letter of credit", le garanzie bancarie non sono regolamentate da una specifica disciplina internazionale; più precisamente, le pubblicazioni elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale - ed in particolare la n. 458 "Le Norme Uniformi per

domanda di garanzia” del 1992 – non rappresentano ancora una disciplina uniforme che possa essere accettata a livello internazionale, così come lo sono invece le norme relative ai crediti documentari e le norme relative agli incassi.

### **Principali rischi (generici e specifici)**

- poiché le garanzie sono per loro natura “incondizionate” e “pagabili a prima richiesta”, cioè il pagamento da parte della banca emittente avviene a prima e semplice richiesta, senza che sia possibile addurre pretesti motivati a elementi connessi al contratto sottostante, esiste un rischio di escussione arbitraria della stessa da parte della parte beneficiaria.
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

## **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

SPESE RILASCIO: euro 200,00

SPESE DI MODIFICA: euro 100,00

COMMISSIONE ANNUA: 2,40% dell’importo garantito (minimo euro 51,65)

COMMISSIONE ANNUA PER CONFERMA GARANZIE RILASCIATE:  
5,00% dell’importo garantito, per mese o frazione

TASSO DI CAMBIO: le singole operazioni oggetto del contratto verranno regolate al cambio pattuito di volta in volta dalle parti. In caso di mancanza di preventivo e diverso accordo verrà applicato il cambio “durante” del giorno di esecuzione dell’operazione pari al cambio indicativo di riferimento rilevato dalla Banca Centrale Europea nel giorno di esecuzione dell’operazione, con uno scarto in più o in meno fino ad un massimo dell’1% (unper cento).

TASSE, IMPOSTE E BOLLI: come previsto dalla normativa vigente

SPESE PER INVIO COMUNICAZIONE VARIAZIONE CONDIZIONI: euro 5,16 + spese postali

SPESE PER INVIO COMUNICAZIONE PERIODICA: euro 5,16 + spese postali

## **RECESSO E RECLAMI**

### **Recesso dal contratto**

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, a condizione che – nel caso di finanziamenti – il cliente rimborsi anticipatamente quanto dovuto alla Banca.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

n° 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

### **Reclami, ricorsi e mediazione**

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (via Brescia n. 118 – 25075 – Nave - BS), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

<b>Valuta/divisa estera</b>	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA)
<b>Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)</b>	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
<b>Escussione</b>	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per incassare la garanzia.
<b>Rischio Paese</b>	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)